

Attività connesse, fisco soft esteso

Ampliato il raggio delle agevolazioni fiscali per le attività connesse a quelle agricole. Anche prestazioni come l'ippoterapia o le fattorie didattiche rientrano fra le operazioni agevolate. Questo per effetto della legge n. 141 del 18 agosto 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre scorso, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale. La legge, che entrerà in vigore il 23 settembre prossimo, qualifica «agricoltura sociale» le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, nei limiti stabiliti dall'art. 4, dirette a realizzare le finalità illustrate all'art. 1.

Le ricadute in campo fiscale derivano dalla previsione del comma 3 dell'art. 2, secondo cui le seguenti attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.:

- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizza-

te a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno



no di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Tutte le attività riconducibili alle ampie definizioni sopra riportate, fornite alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2, essendo considerate dalla legge connesse a quella agricola, potranno conseguentemente beneficiare dei regimi fiscali previsti, per esempio, dall'art. 34-bis del dpr n. 633/72 ai fini dell'Iva e, previo decreto ministeriale, dall'art. 32 del dpr n. 917/86 ai fini reddituali.

di Gianluca Rossi